



COMUNE di PORTO AZZURRO
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 95 del 29.06.2020

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ART. 195 DEL D. LGS. 267/2000 – UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di **giugno** alle ore **21.10** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano :

1 - PAPI Maurizio	P	Sindaco
2 - TOVOLI Marcello	P	Assessore – ViceSindaco
3 - GUELFY Gisella	P	Assessore
4 – ROCCO Guerrino	P	Assessore
5 - LAMBARDI Antonio	A	Assessore

Totale presenti: 04

Totale assenti: 01

Assiste il Segretario Comunale a scavalco Dr.ssa Antonella ROSSI, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Maurizio PAPI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'art. 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

- l'art. 222 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone:

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210.

- l'art. 14, comma 3, del D.L. 7 maggio 1980 n. 153, convertito con modificazioni nella Legge 7 luglio 1980 n. 299, così recita:

3. Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo.

- il tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa;

VISTO il comma 1 dell'art. 222 del D. Lgs n. 267/2000, modificato fino al 31/12/2016 dall' art. 1, comma 738, della Legge 28/12/2015 n. 208, prorogato fino al 31/12/2017 dalla Legge 232/2016 (Legge di Stabilità 2017), e successivamente fino al 31.12.2018 dalla l. 205/17 art. 1 comma 618 (legge di stabilità 2018) nella misura dei 5/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertate l'anno precedente e successivamente rideterminato in 4/12 dalla Legge di Bilancio 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

PRESO ATTO che l'approvazione della Legge di Bilancio 2020 (comma 555 dell'art. 1 Legge 160/2020) ha determinato in 5/12 il limite massimo dell'ammontare dell'anticipazione di Tesoreria per il periodo dal 2020 al 2022;

RILEVATO CHE la Corte dei Conti, con sentenza n. 34 emessa dalla 1° Sezione in data 13 marzo 1995, ha così deciso:

“Non costituisce danno erariale e non comporta responsabilità amministrativa degli amministratori di un Comune l'utilizzo temporaneo in termini di cassa di una entrata a destinazione vincolata e il mancato temporaneo versamento della somma in apposito conto vincolato, specie se l'operazione è volta ad evitare un maggiore aggravio di interessi passivi, ove si fosse ricorso ad una anticipazione del Tesoriere lasciando bloccati gli introiti sul conto vincolato.”

DATO ATTO che:

- l'Ente non versa ad oggi in stato di dissesto finanziario;
- nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I	Entrate tributarie	4.935.412,18
Titolo II	Entrate Entrate derivanti contr. e trasf. corr. dello Stato ecc.	297.375,12
Titolo III	Entrate Extratributarie	1.297.985,26
Totale		6.531.332,56

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 17/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata disciplinata l'anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2020 nel limite massimo dei quattro dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio, accertate nel penultimo anno precedente (2018),;

RITENUTO, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto;

VISTI:

- il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018;
- la Convenzione per il servizio di tesoreria;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile pro tempore dell'Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportato in calce al presente atto;

CON voti favorevoli n. 3 e n. 1 astenuto (Sindaco) legalmente espressi;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DI UTILIZZARE, nel corso dell'esercizio finanziario 2020, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore a €. 2.177.110,85, pari ai quattro dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio, accertate nel penultimo anno precedente (2018), secondo la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, modificato da ultimo della Legge di Bilancio 2020 (comma 555 dell'art. 1 Legge 160/2020) ha determinato in 5/12 il limite massimo dell'ammontare dell'anticipazione di Tesoreria per il periodo dal 2020 al 2022;

DI VINCOLARE una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria in essere con il Tesoriere;

DI RICOSTITUIRE, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, la consistenza delle somme vincolate che verranno utilizzate per il pagamento di spese correnti;

DI NOTIFICARE copia del presente atto al Tesoriere Comunale, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

DI DARE mandato al Responsabile Area Economico/Finanziaria a compiere tutti gli atti consequenziali;

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

e con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

n. 3 favorevoli e n. 1 astenuto (Sindaco), delibera

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dr. Maurizio PAPI

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Antonella ROSSI

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addì,

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA/PERSONALE

Il sottoscritto Dr. Maurizio PAPI - Responsabile pro tempore Area Economico/Finanziaria/Personale dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addì, 25.06.2020

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Maurizio PAPI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr.ssa Antonella ROSSI _____

Addì, 02.07.2020

